

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

Articolo	Contenuto norma ed analisi di impatto
<p style="text-align: center;">ART. 1 (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga)</p>	<p>Cosa prevede: I trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti a decorrere dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020 per un nuovo periodo complessivamente di 18 settimane.</p> <p>Le prime 9 settimane assorbono i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche se parzialmente, prima del 12 luglio.</p> <p>I trattamenti relativi alle secondo 9 settimane, concesse solo previa autorizzazione del periodo precedente, e decorso il periodo autorizzato, sono assoggettati a contributo addizionale nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20% (calcolato in base al raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente periodo del 2019) e del • 18% in caso di fatturato non in calo. <p>Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito del 20%, ovvero in misura superiore, nonché per coloro che abbiano avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.</p> <p>Il calo di fatturato è autocertificato dal richiedente e soggetto a verifiche incrociate tra Inps e Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza come stabilito nella precedente decretazione, è mantenuto alla fine del mese successivo all'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività (ed in sede di prima applicazione entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame). L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora constati il suo raggiungimento in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>In relazione al nuovo periodo di 18 settimane, i Fondi di solidarietà alternativi ex art. 27, D.Lgs. n. 148/2015 (tra cui FSBA), sono rifinanziati per un totale di 1.600 milioni di euro, mediante trasferimenti che verranno effettuati con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità già utilizzate.</p> <p>In merito agli aspetti procedurali la norma stabilisce, infine, il differimento al 30 settembre 2020 (in luogo del termine ordinario del 31 agosto) dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi.</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

<p align="center">ART. 3 (Esonero del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione)</p>	<p>Cosa prevede: I datori di lavoro che nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito dei trattamenti di integrazione ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario, e che non facciano richiesta delle prestazioni introdotte ai sensi dell'art. 1, sono esentati dai versamenti dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruita nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.</p> <p>Dall'esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>Possono accedere all'applicazione dell'esonero le aziende che hanno fruito di periodi di integrazioni salariali ai sensi dell'art. 19, D.L. 18/20 anche se collocati successivamente al 12 luglio 2020.</p> <p>Al datore di lavoro che ha beneficiato dell'esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, disposto dall'articolo 46 del decreto-legge n. 18/2020 e successivamente prorogato con il decreto-legge n. 34/2020, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.</p> <p>Il beneficio è concesso in conformità a quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</p>
<p align="center">ART. 4 (Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)</p>	<p>Cosa prevede: All'art. 88 del D.L. 34/2020 che ha istituito il Fondo nuove competenze sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'arco temporale del Fondo, inizialmente previsto per l'anno 2020, è esteso anche al 2021; - l'incremento della dotazione del Fondo di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 (che quindi passa dai 230 milioni iniziali a 430 milioni) e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021; - la possibilità che le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro possano riguardare sia le mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa che i percorsi di ricollocazione dei lavoratori. <p>L'attuazione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che doveva essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore del DL 34/2020.</p> <p>I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>interconfederali vigenti possono, anche per l'anno 2021, realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di sviluppo delle competenze, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica.</p> <p>La disposizione prevede inoltre che la rimodulazione dell'orario di lavoro può essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.</p> <p>Il "Fondo Nuove Competenze" - costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per finanziare le ore di formazione, comprensive dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, già previsto di 230 mln. di euro - è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p align="center">ART.5 (Modifiche all'articolo 92 in materia di NASPI e DIS-COLL)</p>	<p>Cosa prevede: modifiche all'art. 92 del D.L. 34/2020 ed in particolare la proroga di ulteriori due mesi per la NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020.</p> <p>L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria</p>
<p align="center">ART.6 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato)</p>	<p>Cosa prevede: Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dell'apprendistato e del lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dai contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite di 8.060 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato, successiva all'entrata in vigore del decreto, di un precedente rapporto a termine.</p> <p>Sono esclusi dall'esonero i lavoratori che abbiano avuto nei sei mesi precedenti l'assunzione un contratto a tempo indeterminato con la stessa impresa.</p>
<p align="center">ART. 7 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)</p>	<p>Cosa prevede: l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, che assumono lavoratori subordinati a tempo determinato o stagionali entro il 31 dicembre 2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dal momento dell'assunzione nel limite massimo di importo di esonero di 8.060 euro si base annua, riparametrata su base mensile. In caso di conversione dei contratti a tempo indeterminato si applica l'art. 6. Il beneficio è concesso in conformità a quanto contenuto</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>nella Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>ART. 8 (Modifiche all'articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)</p>	<p>Cosa prevede: La norma modifica l'art. 93 del D.L. n. 34/2020 prevedendo che, in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, ferma restando la durata massima consentita di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche senza indicazione delle causali purché l'atto di rinnovo o di proroga venga sottoscritto entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>La nuova formulazione, quindi, elimina il riferimento ai contratti in corso alla data del 23 febbraio 2020, ampliando il campo di applicazione del regime a-causale ed individua la data del 31 dicembre 2020 come limite entro il quale effettuare la proroga o il rinnovo del contratto, consentendo al contratto stesso di proseguire anche nel corso del 2021.</p> <p>La norma in esame inoltre prevede l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 93, introdotto in sede di conversione del D.l. 34, con cui era stata disposta una proroga ex lege, di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del termine dei contratti di lavoro di apprendistato di I e III tipo (duale) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.</p>
<p>ART. 9 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)</p>	<p>Cosa prevede: riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI; • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>entrata in vigore del presente Decreto, a patto che siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p> <ul style="list-style-type: none"> • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. <p>Le varie indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità collegata al Fondo di ultima istanza di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Tutte le indennità previste nell'articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 14 (Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)</p>	<p>Cosa prevede: Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 del presente decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è precluso l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto; ▪ in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>all'articolo 7 della medesima legge (e riguardanti le imprese con più di 15 dipendenti).</p> <p>Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi che individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>cessazione definitiva dell'attività di impresa</u>; ▪ <u>accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro</u>, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASPI; ▪ <u>fallimento</u>, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. <p>Si prevede, infine, che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel corso del 2020, abbia proceduto ad un licenziamento per motivi economici, può, in deroga all'articolo 18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta della cassa integrazione, di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 16 (Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)</p>	<p>Cosa prevede: La norma in esame prevede che all'art. 19, comma 6, del D.L. 18/2020 l'importo destinato al finanziamento delle prestazioni dei Fondi di solidarietà alternativi ex art. 27, D.Lgs. 148/15 (tra cui FSBA) è incrementato da 1.100 milioni di euro a 1.600 milioni di euro. Pertanto, con l'incremento di 500 milioni si dovrebbe garantire l'integrale copertura delle prestazioni erogate da FSBA fino al 12 luglio 2020.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 17 (Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)</p>	<p>Cosa prevede: Sono incrementate di 20 milioni di euro, per il solo anno 2020, le risorse per la remunerazione delle attività rese dai CAF e dai professionisti abilitati.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 18 (Disposizioni in materia di Patronati)</p>	<p>Cosa prevede: Per sostenere gli accresciuti compiti di assistenza prestati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento di tali istituti sono incrementati di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 19 (Accesso alla cassa Integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse)</p>	<p>Cosa prevede: Nei casi di impossibilità dei lavoratori a raggiungere il luogo di lavoro a causa di provvedimenti di contenimento assunti dalla pubblica autorità per i Comuni di residenza o domicilio, i datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività e non abbiano potuto accedere alle tutele previste dalle</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>vigenti disposizioni, possono presentare la domanda dei trattamenti ex artt. 19 – 22quinquies, D.L. 18/20, entro il 15 ottobre 2020, a valere per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per la durata dei provvedimenti della pubblica autorità fino ad un massimo di 4 settimane. La disposizione riguarda le sole imprese operanti nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.</p> <p>Alla domanda, che va presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020, è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora constatati il suo raggiungimento in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
<p>CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE</p>	
<p align="center">ART. 27 (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate Decontribuzione Sud)</p>	<p>Cosa prevede: Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano particolari situazioni di svantaggio un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.</p> <p>L'agevolazione, che sarà concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 previa autorizzazione della Commissione Europea nel rispetto delle condizioni del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", riguarda oltre alle Regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), anche l'Umbria.</p> <p>Sarà un DPCM ad individuare le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma (comma 2).</p> <p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la responsabilità relativa agli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di stato. L'amministrazione concedente è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato (comma 3).</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

<p align="center">ART. 28 (Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)</p>	<p>Cosa prevede: La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana.</p> <p>La Strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali. La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa del fondo di rotazione finalizzato all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea assegnati all'Italia.</p> <p>L'incremento è per un importo complessivo di 110 milioni di euro per il biennio 2020-2021, articolati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e in 100 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p align="center">CAPO V DISPOSIZIONI CONCERNENTI REGIONI, ENTI LOCALI E SISMA</p>	
<p align="center">ART. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)</p>	<p>Cosa prevede: Si incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020, finalizzato all'ulteriore ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza Covid-19, pari complessivamente a 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.</p>
<p align="center">ART. 40 (Incremento ristoro imposta di soggiorno)</p>	<p>Cosa prevede: La norma in esame è finalizzata ad incrementare di 300 mln. di euro la dotazione del fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui al comma 1 dell'articolo 180 del DL Rilancio (DL 34 del 2020). Il riparto dell'incremento in questione è demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

<p style="text-align: center;">ART. 44 (Incremento sostegno Trasporto pubblico locale)</p>	<p>Cosa prevede: È incrementata di 400 mln. per il 2020 la dotazione del fondo istituito dall'articolo 200, comma 1, del DL Rilancio (DL 34 del 2020) per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale incremento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata secondo i medesimi criteri e modalità di cui all'art. 200 del DL Rilancio. Il Fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 45 (Incremento risorse per progettazione)</p>	<p>Cosa prevede: una modifica alla Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160 del 2019) ed in particolare al comma 51 e l'aggiunta del nuovo comma 51-bis all'articolo 1 rafforzando, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, all'anno 2021 e prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2020.</p> <p>Il comma 51-bis prevede, poi, che le maggiori risorse rese disponibili nell'anno 2020 vengano assegnate ai Comuni, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2020, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Il medesimo comma stabilisce che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto.</p> <p>Infine si modifica il comma 52 prevedendo che la richiesta di contributo sia completa, tra l'altro, delle informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 46 (Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali)</p>	<p>Cosa prevede: Si modifica la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145 del 2018) ed in particolare il comma 139 e l'aggiunta del nuovo comma 139-bis all'articolo 1 rafforzando, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro, per 900 milioni di euro all'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2021.</p> <p>Il comma 139-bis prevede, poi, che le maggiori risorse rese disponibili negli anni 2021 e 2022 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>graduatoria. Il medesimo comma stabilisce che gli enti sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di cui al comma 143 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2019 (8 mesi) dalla data di pubblicazione del decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 146 e 147 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.</p> <p>La modifica introdotta al comma 140 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018, invece, introduce l'obbligo di ulteriori informazioni in sede di compilazione della domanda di richiesta di contributo da parte dell'ente locale, in particolare il quadro economico dell'opera ed il cronoprogramma dei lavori. Al fine di rafforzare i controlli sull'utilizzo delle risorse, è stato sostituito, poi, il comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo la possibilità di stipulare appositi accordi con altre Amministrazioni competenti, ovvero con la Guardia di finanza, per la verifica delle spese sostenute.</p> <p>Da ultimo, con l'introduzione del comma 148-ter, tenuto conto della situazione emergenziale in atto, è stata prevista la proroga di tre mesi dei termini di avvio dei lavori riferiti ai contributi agli investimenti assegnati negli anni 2019 e 2020, ai sensi del comma 853 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 47 (Incremento risorse per piccole opere)</p>	<p>Cosa prevede: L'introduzione del comma 29-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (L. Bilancio per l'anno 2020), rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi a favore dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo di raddoppiare, per il solo anno 2021, i contributi assegnati ai singoli comuni (comma 1, lett. a)). Le maggiori risorse pari a 500 mln. di euro sono assegnate con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2020.</p> <p>Inoltre, al fine di disciplinare le modalità di erogazione dei contributi nel caso in cui gli enti avessero coperto con più annualità del contributo un'unica opera, sono introdotte modifiche al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 48 (Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane)</p>	<p>Cosa prevede: Il comma 1, al fine di rafforzare, nel periodo 2020-2024 le misure già previste per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, prevede di anticipare le risorse disponibili per il periodo 2030-2034, pari a 1.125 milioni di euro, agli anni dal 2021 al 2024 prevedendo, contestualmente, una pianificazione delle risorse coerente con gli stati avanzamento lavori.</p> <p>Le maggiori risorse rese disponibili nel periodo 2021-2024 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (L. di Bilancio per il 2020) (comma 2), La risorse anticipate sono di 125 milioni di euro nell'anno 2021, 400 milioni di euro nell'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.</p>
<p align="center">ART. 49 (Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)</p>	<p>Cosa prevede: Al fine di rafforzare le misure per gli investimenti, è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021-2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Il fondo è assegnato alle province e città metropolitane con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'assegnazione è disposta sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. Sono disciplinate, infine, le modalità di certificazione e monitoraggio.</p>
<p align="center">ART. 50 (Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana)</p>	<p>Cosa prevede: Si modifica il comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge bilancio 2020) che destina risorse ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Si chiarisce che il Ministero proponente per il DPCM è quello dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per l'adozione del DPCM – che per il triennio 2021-2023 dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2020 – sarà necessaria l'intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Le istanze per la concessione dei contributi devono essere presentate entro 90 giorni dal DPCM ed i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF e il MIT da adottare entro 150 giorni dalla pubblicazione del DPCM in GU.</p>
<p align="center">ART. 51 (Piccole opere e interventi contro l'inquinamento)</p>	<p>Cosa prevede: modifiche all'articolo 30 - in materia di assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - del decreto legge n. 34 del 2019 a decorrere dall'anno 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In particolare, sono stabilizzati i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A tal fine si autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018 (Contributi piccoli investimenti dei comuni).

E' previsto, quindi, che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, venga assegnato un contributo di pari importo (nel limite massimo di **160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034**) a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che, però, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

Il mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, infatti, è causa di revoca, in tutto o in parte, del contributo entro il 15 giugno di ciascun anno, sempre con decreto del Ministro dell'interno che provvede anche ad assegnare le predette somme recuperate ai Comuni secondo priorità e tempistiche specificate (le somme sono assegnate ai Comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio, dando priorità ai Comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I Comuni beneficiari dei contributi "recuperati" devono avviare i lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Da ultimo, la norma prevede l'applicazione dei commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 (modalità di erogazione delle risorse e monitoraggio). (comma 1, lett. a))

- Al comma 1, lett. b) l'istituzione a decorrere dall'anno 2021 di **un fondo presso il Ministero dell'ambiente per il risanamento della qualità dell'aria** e il superamento di procedure di infrazione aperte a carico del nostro Paese per lo sfioramento in alcune aree dei valori di **polveri sottili (PM10) e biossido di azoto (NO2)** Il fondo è così ripartito:
 - 41 milioni di euro per il 2021
 - 43 milioni di euro per il 2022
 - 82 milioni di euro per il 2023
 - 83 milioni di euro per il 2024

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<ul style="list-style-type: none"> - 75 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 - 73 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 - 80 milioni di euro per il 2034 - 40 milioni a decorrere dall'anno 2035. <p>destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008 (in materia di adozione di specifiche strategie di intervento nella pianura padana in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria ivi presente anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino). Il riparto delle risorse tra le regioni interessate e le misure a cui esse sono destinate sono stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto, tra l'altro, del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili e di quelli relativi al biossido di azoto.</p> <p>Il monitoraggio degli interventi – che devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) - avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (concernente “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”).</p>
<p align="center">ART. 55 (Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA)</p>	<p>Cosa prevede: che gli enti locali (Comuni, Province; Città Metropolitane, Comunità Montane e Unioni di Comuni) possono chiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'art. 116 del decreto legge n. 34 del 2020, dal 21 settembre al 9 ottobre 2020, a valere delle risorse residue della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La norma esclude espressamente la possibilità di presentare la richiesta da parte degli enti che hanno già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020 (comma 1).</p> <p>Le anticipazioni di liquidità sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti (comma 2).</p> <p>Restano applicabili tutte le disposizioni e gli atti già adottati in attuazione degli articoli 115, 116 e 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia, rispettivamente, di: fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali; pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome; riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato (comma 4).</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

<p>ART. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici)</p>	<p>Cosa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proroga Stato emergenza terremoto: fino al 31 dicembre 2021 per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, incrementa il fondo per le emergenze nazionali di 300 mln. di euro per il 2021(commo 1). • Compensazione minori entrate TARI: La disposizione autorizza il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a concedere ai comuni ubicati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma 2016, compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. (comma 5) • Zone franche urbane: proroga della disciplina dell'agevolazione c.d. "Zona Franca Sisma Centro Italia" di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, prevedendo l'estensione dell'agevolazione alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022 e l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022. Viene inoltre previsto che il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziato dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, possa prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Tenuto conto che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro, con le risorse stanziato dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro, superiore all'importo del bando pubblicato nel 2019 (comma 6). • Proroga Stato emergenza terremoto Sicilia: proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 (comma 8). • Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012: si estende al 2021 la previsione di cui al comma 14-bis dell'articolo 10 del
--	---

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in base alla quale Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 14) .</p> <ul style="list-style-type: none">• Impignorabilità fondi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (sisma Emilia): si prevede che, al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, nonché i contributi ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Tali risorse non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Le disposizioni del presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati (comma 15).• Sospensione rate mutui: si estende al 2021 la sospensione rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari accordata, ai soggetti residenti nei comuni interessati dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, che siano relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (comma 16).• Proroga pagamento utenze: In considerazione dello stato di disagio in cui, a seguito degli eventi sismici che si sono succeduti a partire da agosto 2016, le popolazioni continuano a permanere, la disposizione si prevede la proroga delle agevolazioni tariffarie allo stesso perimetro dei soggetti che ne hanno usufruito nei periodi
--	--

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>precedenti, senza che gli stessi debbano farsi carico dell'onere di dichiarare in tempi molto stretti lo stato di inagibilità dell'immobile presso cui è ubicata la propria utenza (comma 18).</p>
<p>CAPO VI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA</p>	
<p>ART. 58 (Fondo per la filiera della ristorazione)</p>	<p>Cosa prevede: l'istituzione di un fondo – con una dotazione iniziale pari a 600 mln. di euro per il 2020 - finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con codice Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, valorizzando la materia prima del territorio.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che fatturato e corrispettivi medi dei mesi del periodo marzo-giugno 2020 sia inferiore a tre quarti del fatturato e corrispettivi medi del periodo marzo-giugno 2019.</p> <p>Il calo del fatturato non è richiesto per le imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019.</p> <p>Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare una istanza secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è erogato con un anticipo del novanta per cento al momento dell'accettazione della domanda a fronte di autocertificazione della sussistenza dei requisiti di accesso e dell'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), nonché della presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, e con il saldo alla certificazione mediante presentazione della quietanza di pagamento che deve essere effettuato con modalità tracciabile. Si tratta di una previsione che intende velocizzare l'intervento e favorire una rapida attuazione dello stesso (comma 3).</p> <p>L'erogazione del beneficio viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis (comma 4).</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese (comma 5).</p> <p>Sarà un DM del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	decreto stesso, a stabilire i criteri, i limiti e le modalità di erogazione del contributo (comma 10).
<p style="text-align: center;">ART. 59 (Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)</p>	<p>Cosa prevede: È riconosciuto un contributo a fondo perduto - 500 mln. per il 2020 - a favore degli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale nei comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che, secondo le ultime rilevazioni dell'ISTAT, hanno registrato prima dell'emergenza COVID una determinata presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti. Il contributo spetta a condizione che il fatturato di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato di giugno 2019. In particolare, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame; - 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame; - 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. <p>Il contributo spetta in percentuali inversamente proporzionali all'entità dei ricavi e compensi (al pari del contributo fondo perduto imprese), con il limite minimo di 1000 euro o 2000 euro ed una soglia massima di 150.000 euro. Il contributo non è cumulabile con quello previsto per la ristorazione (art. 58).</p>
<p style="text-align: center;">ART. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)</p>	<p>Cosa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rifinanziamento della misura Nuova Sabatini: La misura prevede la concessione da parte del MiSE di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento. Il contributo è erogato alle imprese in sei quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita) – norma proposta da Confartigianato – ovvero che in caso di finanziamento non superiore a euro 100.000,00, per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 il contributo è erogato alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione.

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<ul style="list-style-type: none">• Il rifinanziamento previsto dalla norma è volto a dare attuazione all'importante semplificazione della misura prevista dall'articolo 39, comma 1, del 76 del 2020 (c.d. decreto Semplificazioni) che – in linea con le richieste confederali - prevede, per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 17 luglio 2020, che il contributo che il Ministero dello sviluppo economico concede alle micro, piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti e beni strumentali venga erogato in un'unica soluzione se il valore del finanziamento relativo ai suddetti investimenti non supera i 200.000 euro, in luogo della soglia di 100.000 euro precedentemente prevista.• Considerato che risulta pressoché esaurita la quota parte di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2020 destinate alle istanze con finanziamento non superiore a 100.000 euro, la semplificazione sopra descritta determinerebbe l'anticipata chiusura dello sportello in tale annualità. Per scongiurare tale soluzione di continuità la norma prevede un ulteriore stanziamento di 64 mln. di euro per il 2020 basato delle stime effettuate in funzione del trend di agevolazioni, potrà garantire l'operatività della misura. (comma 1)• Rifinanziamento del Voucher per consulenza in innovazione: si incrementa la dotazione finanziaria disponibile per il riconoscimento delle agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione dall'articolo 1, commi 228 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Voucher Innovation Manager"). L'intervento agevolativo è volto a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. La dotazione finanziaria stanziata per l'intervento è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tenuto conto della forte adesione registrata nella prima edizione della misura e in previsione di un nuovo bando da adottare nel 2021, per il quale residuano solo 25 milioni di euro, si incrementa la dotazione della misura di 50 mln. di euro per il 2021 (comma 4). Andrebbe chiarito che il rifinanziamento riguarda anche l'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Infatti, va ricordato che, in occasione del primo bando per l'ottenimento del voucher, il 40% circa delle domande ha riguardato
--	---

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>proprio queste finalità, tanto più rilevanti alla luce degli effetti della crisi, che hanno messo in particolare evidenza, oltre alle esigenze di ammodernamento tecnologico delle imprese, anche quelle di rafforzamento organizzativo e patrimoniale.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rifinanziamento del Fondo IPCEI - La norma è volta a potenziare - con 950 mln per il 2021 il «Fondo IPCEI» di cui all'art. 1, comma 232, della legge di bilancio per il 2020 per l'attuazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, dello sviluppo, innovazione e prima produzione industriale. Gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) sono aiuti di Stato, disciplinati dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 188/02), che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l'Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati. Essi sono intesi a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere progetti su larga scala che apportano vantaggi significativi all'Unione e ai suoi cittadini. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo.<p>Il primo IPCEI, in corso di attuazione nel campo della microelettronica, è volto a mettere a punto tecnologie e componenti innovativi che possono essere integrati in un'ampia gamma di applicazioni a valle, relativi all'ambito dell'internet delle cose e degli autoveicoli interconnessi e senza conducente. Il progetto è incentrato su cinque diversi settori tecnologici: chip efficienti sul piano energetico, semiconduttori di potenza, sensori intelligenti, attrezzatura ottica avanzata e sviluppo di nuovi materiali compositi. In un secondo momento ha avuto avvio l'IPCEI batterie, che va anch'esso nella direzione di consentire la ripartenza del settore dell'Automotive (che pesa per oltre il 10% sul PIL italiano) al termine della complicata fase di emergenza sanitaria attuale, che porterà inevitabilmente a una crisi economica per l'intero Paese. Gli obiettivi sono il rilancio dell'industria e del suo indotto, la riduzione dell'impatto ambientale e la crescita dell'innovatività. Ad oggi, inoltre, l'Italia partecipa ad un secondo IPCEI batterie (denominato EUbatIn) in corso di autorizzazione dall'esecutivo europeo (entro novembre la Commissione europea dovrebbe autorizzarla). I due IPCEI batterie, una volta operativi realizzeranno un salto tecnologico che consentirà all'Europa di assumere la leadership mondiale nella produzione di veicoli a</p>
--	--

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>trazione elettrica e nello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili. Infine, è in fase di costruzione un nuovo IPCEI nel settore degli usi industriali dell'idrogeno, del quale l'Italia ha concrete possibilità di assumere la leadership. Inoltre, una eventuale partecipazione dell'Italia ad un secondo IPCEI microelettronica, fortemente voluto dalla Germania, Presidente di turno dell'UE, è attualmente in valutazione. Infine, l'emergenza COVID ha accresciuto l'eventualità di possibili iniziative analoghe in altre catene del valore strategiche (e.g. "salute intelligente").</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo per 500 milioni di euro. • Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa: il fondo, introdotto dal DL Rilancio, è incrementato di 200 milioni di euro per il 2020.
<p align="center">ART. 61 (Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio)</p>	<p>Cosa prevede: In seguito al recente comunicato con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle camere di commercio, si interviene per portare a termine la riorganizzazione delle camere di commercio con modifiche indispensabili e funzionali alla conclusione del processo di riforma avviato con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, attuativo dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p> <p>Gli interventi normativi sono volti innanzitutto a concludere i procedimenti di accorpamento delle Camere tuttora in corso in modo da arrivare all'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Si prevede che, decorso tale termine, gli organi delle Camere di Commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, con l'esclusione del collegio dei revisori, decadono dal trentesimo giorno successivo ed entro tale termine il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, debba nominare con proprio decreto un commissario straordinario nelle Camere coinvolte in ogni accorpamento. (comma 1)</p> <p>Si prevede inoltre che, nelle Camere coinvolte negli accorpamenti i cui organi siano già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge, questi decadono dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore (15 agosto 2020, quindi dal 14 settembre) ed il Ministro dello sviluppo economico dovrà nominare un commissario straordinario. Viene disapplicata, a tale fattispecie, anche la cd. prorogatio prevista dall'articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273. (comma 2)</p> <p>Conseguentemente a tale previsione, viene quindi abrogato il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 580/1993 con cui era stato previsto che gli organi continuino ad esercitare tutte le loro funzioni fino all'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio. (comma 3)</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>Le modifiche all'articolo 1, comma 3 della legge 580/1993 chiariscono definitivamente che le Camere di Commercio sono quelle elencate e definite dal DM 16 febbraio 2018 e che sono sedi della Camera di Commercio la sede legale e, per le Camere di Commercio nate a seguito di processi di accorpamento, le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate. (comma 4)</p> <p>Viene modificato anche l'articolo 2 della Legge 580, ai commi 4 e 5, prevedendo in luogo dell'espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico in materia di partecipazioni societarie e costituzione di nuove aziende speciali, la sola comunicazione, a fini informativi, al Ministero dello sviluppo economico. (comma 5)</p> <p>Al fine, poi, di dare attuazione al principio della rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei processi di accorpamento è stato aggiunto il comma 3-bis all'articolo 14 della Legge 580 prevedendo che le Giunte delle nuove camere nominino al proprio interno uno o più vice presidenti in rappresentanza di tutte le circoscrizioni coinvolte. Con questa previsione viene così eliminata la necessità di inserire nel decreto attuativo di cui all'articolo 12 l'attuazione della rappresentanza equilibrata nei consigli delle camere di commercio accorpate. (comma 6, lett. a))</p> <p>Si sostituisce, infine, la lett. c) del comma 5 dello stesso art. 14 prevedendo che la Giunta deve definire i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi al fine di consentire lo svolgimento di tutte le funzioni, in particolare quelle promozionali, in tutte le sedi della Camera di Commercio. Si tratta di una disposizione che consente di assicurare lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni che la legge attribuisce alle camere di commercio su tutto il territorio coinvolto nel processo di accorpamento. (comma 6, lett. b))</p>
<p>ART. 62 (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)</p>	<p>Cosa prevede: Sono estesi alle piccole imprese e microimprese che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, i regimi di aiuto di Stato già previsti dagli artt. 53-64 DL Rilancio (DL 34/2020), purchè tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che l'impresa non abbia restituito il prestito) o non abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione.</p>
<p>ART. 63 (Semplificazione procedimenti assemblee condominiali)</p>	<p>Cosa prevede: Al fine di semplificare i procedimenti delle assemblee di condominio volti all'adozione delle delibere finalizzate all'approvazione degli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, è previsto che le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

<p>ART. 64 (Rifinanziamento e disposizioni relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore)</p>	<p>Cosa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: per assicurare la continuità operativa del Fondo si prevede un rifinanziamento di 3,1 mld. di euro per il 2023, 2,63 mld. per il 2024 e 1,6 mld. per il 2025. Si tratta di risorse destinate a coprire, sulla base del nuovo meccanismo introdotto dall'articolo 31 del cosiddetto "DL Rilancio", le escussioni delle perdite stimate anno per anno. Infatti, già l'art. 31 del DL Rilancio ha disposto un primo rifinanziamento di 3,95 mld. di euro (in aggiunta al primo stanziamento operato dal d.l. Cura Italia, pari a 1,5 mld. di euro). (comma 1) Lo stesso articolo 31 del DL Rilancio ha previsto al comma 2 che, al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo. Tale disposizione ha costituito la base per la definizione dello stanziamento necessario a garantire la continuità operativa del Fondo. <p>Sulla base di detta previsione, dunque, è stato effettuato uno stanziamento pluriennale che dovrebbe essere congruo rispetto alla necessità di assicurare continuità operativa al Fondo e ad eventualmente prorogare alcune delle misure più importanti introdotte in deroga e temporaneamente dal DL Liquidità sulla base dell'adozione Temporary Framework da parte della Commissione Europea che dovrebbe, ovviamente, anch'esso, essere prorogato.</p> <p>Le misure varate nel corso degli ultimi mesi per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19, hanno considerevolmente incrementato, per numero, tipologia e percentuale di copertura, il basket dei finanziamenti suscettibili di essere garantiti (e controgarantiti, in ultima istanza, dallo Stato), incrementandone il fabbisogno, a fronte dell'aumento delle posizioni garantite e, correlativamente, dell'esposizione complessiva del Fondo. In particolare, nei diversi DL sono state introdotte, tra le altre, alcune misure tese a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innalzare a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito per impresa; - Far accedere automaticamente e senza valutazione, con garanzia al 100%, i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro – poi innalzato a 30.000 – concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19; - Innalzare la misura della garanzia del Fondo al 90% per le altre
---	--

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>tipologie di operazioni finanziarie e l'accesso al Fondo senza valutazione, consentendo, pertanto, l'accesso anche alle imprese più rischiose.</p> <p>Le misure introdotte hanno consentito di garantire nei primi 4 mesi di operatività, oltre 700.000 operazioni, per un ammontare finanziato di oltre 40 miliardi.</p> <p>Il comma 1 prevede, inoltre, che una quota parte di queste risorse (200 mln. per il 2023; 165 mln. per il 2024 e 100 mln. per il 2025) è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno: si prevede la possibilità per Invitalia di sviluppare direttamente iniziative strategiche di sostegno dell'occupazione e delle imprese, inclusi gli interventi aventi ad oggetto la partecipazione diretta o indiretta al capitale di imprese, anche nel Mezzogiorno (comma 2). <p>Estensione agli enti non commerciali di parte delle risorse del Fondo Centrale di Garanzia: si prevede che parte delle risorse del Fondo Centrale di Garanzia (100 mln. di euro) che il comma 12-bis dell'art-13 del DL Liquidità come convertito in legge possano essere destinati agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (comma 3).</p> <p>L'efficacia di quanto previsto è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 4).</p>
<p style="text-align: center;">ART. 65 (Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020)</p>	<p>Cosa prevede: la proroga al 31 gennaio 2021 la moratoria legale straordinaria per le PMI già prevista sino al 30 settembre 2020 dall'art. 56 del DL Cura Italia, che in particolare ha ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il pagamento dei mutui a rimborso rateale; b) il rimborso di prestiti non rateali; c) le aperture di credito a revoca e i prestiti a fronte di anticipi su crediti. <p>La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del DL (17 marzo 2020).</p> <p>La misura in questione è stata autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107(3)(b) TFUE (C/2020 1984 fino al del 25 marzo 2020) nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" e si è rivelata utile e apprezzata dalle imprese. Secondo stime della Banca d'Italia, fino al 3 luglio 2020 le piccole e medie imprese (PMI) avevano presentato oltre 1,2 milioni di domande di adesione alla moratoria ex art. 56 del DL 'Cura Italia', che facevano riferimento a prestiti per un valore di 157 miliardi. A fronte del protrarsi degli effetti economici della crisi sanitaria si prevede</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>di prorogare automaticamente – salvo rinuncia espressa - la moratoria fino al 31 gennaio 2021, consentendo alle imprese, nel rispetto della previsione di cui al paragrafo 25 (c) del “Quadro Temporaneo”, di presentare istanza entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Viene, inoltre, spostato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d'Italia e ai sistemi privati di informazioni creditizie relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 68 (P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)</p>	<p>Cosa prevede: In tema di Piani Individuali di Risparmio (PIR) viene innalzato da 150.000 euro e 300.000 euro il limite annuale dell'investimento agevolato. Si ricorda che i PIR, e i PIR alternativi (introdotti dal DL Rilancio), sono strumenti di investimento a breve termine che permettono ad una persona fisica di investire, convogliando i propri risparmi in un'azienda o un'impresa.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 71 (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)</p>	<p>Cosa prevede: La norma è volta ad assicurare, per le assemblee di società di capitali (anche s.r.l) e delle cooperative convocate entro il 15 ottobre 2020, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'art. 106 del decreto – DL Cura Italia - per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.</p> <p>Tra queste facoltà si evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la possibilità di consentire l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; - la possibilità che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto - per le srl, la possibilità di consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. <p>La previsione ha carattere transitorio e cessa in ogni caso i suoi effetti al 15 ottobre 2020.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 72 (Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi)</p>	<p>Cosa prevede: la proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di contratti bancari (art. 4 DL Liquidità), assicurativi e finanziari (art. 33 DL Liquidità), con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 73 (Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)</p>	<p>Cosa prevede: In relazione alla disposizione che, per incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento da parte dei consumatori finali, riconosce un rimborso in denaro a favore dell'acquirente, vengono previste modalità di attuazione finalizzate alla semplificazione della procedura. Prevista l'emanazione di decreti attuativi da parte del MEF.</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e la modalità attuative del rimborso, anche con riferimento ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.</p> <p>Si prevede, inoltre, che per l'attuazione della misura il Ministero dell'economia e delle Finanze utilizzi la piattaforma che l'Agid deve mettere a disposizione attraverso il Servizio Pubblico di connettività (comma 2 art. 5 d. lgs. 82 del 2005), e affidi, alla società PagoPa S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo strumentale al calcolo del rimborso previsto.</p> <p>Inoltre, il Ministero dell'economia e delle Finanze affida a Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - tutti i servizi inerenti le operazioni di erogazione del rimborso e le ulteriori attività accessorie e strumentali, ivi compresa la gestione del contenzioso.</p>
<p align="center">ART. 74 (Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive)</p>	<p>Cosa prevede: si interviene sulla disposizione del DL Rilancio (art. 44) relativa al riconoscimento di un contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti. È prevista una rimodulazione del contributo ed una semplificazione della procedura.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene semplificato il comma 1-septies del citato articolo 44 eliminando la possibilità per il beneficiario - che ha rottamato un veicolo di categoria M1 - di scegliere tra uno sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, ovvero per il riconoscimento di un credito di imposta di pari valore da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa (monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile) (complicatissima da attuare, sotto il profilo della piattaforma informatica) lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito di imposta, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 1 – lett. d); - viene semplificato il comma 1-octies destinando le risorse ivi previste all'attuazione delle misure di cui al comma 1-bis ed eliminando la previsione di un decreto attuativo (non più necessario alla luce delle modifiche ai commi 1-sexies e 1-septies) (comma 1, lett. e). - con l'obiettivo di incentivare l'installazione di colonnine elettriche di ricarica, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'erogazione di contributi all'acquisto in favore di professionisti e imprese (comma 3).
<p align="center">ART. 76 (Sospensione scadenza titoli di credito)</p>	<p>Cosa prevede: Si modifica l'articolo 11 del DL "Liquidità", sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto 2020.</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>Con specifico riferimento agli assegni si afferma con chiarezza, che gli assegni portati all'incasso, "non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione" e cioè fino al 31 agosto 2020.</p> <p>In caso di mancato pagamento, è sospeso il termine per la levata del protesto; non è sospeso invece per gli assegni il termine per la presentazione, in modo che i creditori possano portare all'incasso assegni emessi da debitori "liquidi" che abbiano provvista presso la banca sulla quale l'assegno è tratto o dalla quale è emesso (nel caso di assegno circolare) anche nel periodo di sospensione dei protesti fino al 31 agosto 2020.</p> <p>La norma prevede infine che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (artt. 2 e 5 L. 386 del 1990) e quella penale (10% della somma dovuta e non pagata ex art. 3 L. 386 del 1990) si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 77 (Misure urgenti per il settore turistico)</p>	<p>Cosa prevede: estende alle strutture termali il riconoscimento del bonus "affitti" del 60%.</p> <p>È inoltre prorogato di un ulteriore mese, per tutte le imprese, il suddetto credito d'imposta.</p> <p>Estese alle guide ed accompagnatori turistici le misure di sostegno per il settore turistico previste dall'articolo 182 DL 34/2020.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 78 (Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo)</p>	<p>Cosa prevede: l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali, immobili D/2 e relative pertinenze, immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, bed and breakfast, residence e campeggi, discoteche, sale da ballo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Esenzione per il 2020 anche per immobili D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici.</p> <p>L'esenzione IMU è più ampia (anche per il 2021 e 2022) per immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatrali, sale per concerti e spettacoli, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori. Per tale esenzione, serve autorizzazione comunitaria.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale)</p>	<p>Cosa prevede: incentiva l'ammodernamento e la riqualificazione di strutture turistiche e termali già operanti nel territorio nazionale. Viene riproposto, per il 2020 e 2021, il credito d'imposta per le relative spese sostenute, nella misura più elevata del 65%.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato solo in compensazione e in unica soluzione.</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

<p style="text-align: center;">ART. 80 (Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura)</p>	<p>Cosa prevede-</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 1: <ul style="list-style-type: none"> a) alla lett. a) il rifinanziamento, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2020, del "Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali; b) alla lett. b), il rifinanziamento, nella misura di 65 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento iscritto per i musei e gli istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali". - al comma 2 il rifinanziamento, nella misura complessiva di 90 milioni di euro per l'anno 2020, del Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. - al comma 6, l'inclusione tra le spese detraibili per gli interventi di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 2020 per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici a quelle sostenute per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici) se aperte al pubblico.
<p style="text-align: center;">ART. 81 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)</p>	<p>Cosa prevede - A favore di imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società/associazioni sportive con determinati requisiti, è riconosciuto un credito d'imposta del 50% sugli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020, con importo minimo di 10.000 euro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 83 (Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale)</p>	<p>Cosa prevede - il potenziamento del Servizio civile universale. I progetti di servizio civile in cui sono impegnati i giovani volontari rappresentano, infatti, strumenti importanti per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività, anche in occasione di gravi situazioni emergenziali del Paese, come quella dovuta di recente alla diffusione del COVID-19.</p> <p>Al comma 1, che la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni, sia incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Tale misura assicurerebbe l'incremento di circa 4.000 giovani volontari, consentendo così di realizzare un maggior numero di programmi di intervento sul territorio, utili alla comunità con particolare riferimento alle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

<p align="center">ART. 84 (Disposizioni in materia di autotrasporto)</p>	<p>Cosa prevede - un incremento di 5 milioni di euro per il 2020 (che so vanno ad aggiungere ai 70 mln. già previsti) destinati ad aumentare la deduzione forfettaria di spese non documentate per le micro imprese dell'autotrasporto in contabilità semplificata e che consentiranno un beneficio di importo almeno pari a quello relativo all'anno 2019. (comma 1). Sulla base dei dati relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi 2019 (anno di imposta 2018), il riconoscimento, nell'anno 2020, della medesima deduzione forfettaria autotrasportatori riconosciuta per anno 2019 (pari a 48 euro per viaggio fuori comune e al 35% di 48 euro per quelli entro il comune) determina un onere complessivo per minori entrate di circa 75 milioni di euro.</p> <p>Il comma 2 reca disposizioni finalizzate all'eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo, per impossibilità di riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso. Le somme verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al capitolo 1330 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>Le somme restituite vengono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture. A tale riguardo, l'art. 2 comma 3 DL 451 del 1998 convertito con L 40 del 1999 assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.</p> <p>In particolare, il Comitato centrale cura la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, provvedendo anche a verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio (lett. I-ter). Il Comitato centrale, inoltre, svolge attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (lett. I-quater).</p>
---	---

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

<p>ART. 85 (Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)</p>	<p>Cosa prevede: I commi 1, 2 e 3 sono finalizzati a sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>Per tale scopo, al comma 1, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285. Nell'anno 2019 il settore oggetto della disposizione in parola ha registrato un fatturato di circa 250 milioni di euro. Il medesimo settore, nel periodo a partire dal 23 febbraio 2020, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha subito un sostanziale azzeramento dei ricavi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (periodo del lock down) e una significativa riduzione degli stessi a partire dal mese di giugno stimata in circa il 20% (conseguente alla riduzione del tasso di riempimento per effetto delle disposizioni relative al distanziamento sociale). Conseguentemente è stata stimata nell'anno 2020 una perdita di fatturato di circa 106 milioni di euro</p> <p>Il comma 2 demanda ad un successivo decreto interministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la definizione delle modalità applicative della disposizione</p> <p>Il comma 3 reca la clausola di stand still in base alla quale l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>
<p>ART. 86 (Misure in materia di trasporto passeggeri su strada)</p>	<p>Cosa prevede: l'incremento di 50 milioni di euro dei contributi previsti dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 113) destinati a finanziare gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico. Si precisa che si tratta di risorse destinate alle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri su strada mediante autobus non soggetti a contribuzione pubblica, escludendo, in tal modo, le imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, in quanto già destinatarie delle misure di ristoro di cui all'articolo 200 del DL "Rilancio" n. 34/20.</p> <p>Si estende, inoltre, fino al 31 dicembre 2020 (anziché fino al 30 settembre 2020) il periodo entro il quale considerare gli investimenti ai fini del riconoscimento dei contributi.</p> <p>Infine viene previsto che per le medesime finalità di rinnovo dei veicoli, una quota pari a 40 milioni di euro delle risorse autorizzate sono destinate al ristoro delle rate o dei canoni di leasing, con scadenza compresa tra il 23</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 90 (Modifiche all'articolo 200-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Norma taxi e NCC)</p>	<p>Cosa prevede - La disposizione interviene sul c.d. "buono viaggio" (già previsto dall'articolo 200-bis del DL Rilancio) da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo di taxi o NCC.</p> <p>In primo luogo, vengono incrementate da 5 a 35 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture.</p> <p>In secondo luogo, viene estesa la platea dei beneficiari ai soggetti e nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 o in stato di bisogno.</p> <p>Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse in favore delle città metropolitane o dei capoluoghi di provincia, questa deve avvenire secondo criteri che contemperano l'entità della popolazione residente (50% delle risorse del fondo) e il numero di licenze taxi o di autorizzazioni NCC (30% delle risorse del fondo). Attualmente, si prevede un'assegnazione di risorse in base all'entità della popolazione residente.</p> <p>La relazione tecnica del provvedimento evidenzia che, grazie alle modifiche apportate dal decreto in esame, si stima:</p> <p>a) un incremento della platea dei potenziali beneficiari da 250.000 persone a circa 1,8 milioni persone;</p> <p>b) un incremento del contributo pubblico al settore da circa 80 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione NCC a circa 600 euro.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 91 (Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative)</p>	<p>Cosa prevede - Viene istituita un'apposita sezione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione presso il Mediocredito centrale dedicata a supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, in particolare per favorire il loro rafforzamento patrimoniale e il processo di aggregazione tra gli stessi, al fine di aumentarne la competitività in contesti internazionali.</p> <p>Gli interventi potranno realizzarsi tramite assunzione di capitale di rischio e altri strumenti finanziari partecipativi (temporanei e di minoranza) ovvero tramite finanziamenti, anche nel contesto di operazioni di aggregazione nel settore (comma 1).</p> <p>A tal fine si prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo con 300 milioni di euro per il 2020 (comma 2).</p> <p>Si incrementa, inoltre, di 63 milioni di euro per il 2020 le disponibilità per cofinanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese esportatrici (comma 3).</p> <p>Viene esteso l'ambito di operatività del Fondo di Venture Capital:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tutti gli Stati e territori esteri, anche appartenenti all'UE - a supporto di iniziative promosse da start-up innovative (comma 4).

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	A tal fine viene è disposto il rifinanziamento di 100 milioni di euro per il 2020 del Fondo di Venture Capital (comma 5).
Articolo 96 Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria	<p>Cosa prevede - Al fine di rafforzare il quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, si stabilisce il rifinanziamento di alcune delle misure emergenziali già previste dai decreti-legge "Cura Italia" e "Rilancio" (commi 1 e 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'incremento da 60 a 85 milioni di euro del tetto di spesa per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari nel 2020; - l'incremento dall'8 al 10 per cento del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. <p>Si stabilisce, inoltre, una temporanea modifica della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di giornali e periodici, di cui al decreto legislativo n. 70/2017, finalizzata alla sterilizzazione degli effetti della crisi pandemica per le imprese eleggibili al contributo per l'annualità in corso (commi 5, 6 e 7).</p>
CAPO VII Misure Fiscali	
ART. 97 (Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)	<p>Cosa prevede - In alternativa a quanto già previsto dal DL Rilancio (art. 126 e 127) si prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione per i versamenti già sospesi di imposte, tributi, contributi previdenziali e assistenziali.</p> <p>In particolare, il versamento al 16 settembre 2020 dell'intero importo dei tributi sospesi per effetto del COVID-19, o della prima delle quattro rate (come previsto dal DL Rilancio), può riguardare solo il 50% dell'intero importo dovuto. Il restante 50% può infatti essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</p> <p>Non si fa luogo a rimborsi di quanto già versato.</p>
ART. 98 (Proroga secondo acconto ISA)	<p>Cosa prevede – È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte dirette ed IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020.</p> <p>Sono interessati alla proroga i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione. La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>La proroga, inoltre, è riconosciuta ai soggetti che presentano cause di esclusione/inapplicabilità, ai soggetti forfetari, ai soggetti che partecipano (ai sensi dell'art. 5, 115 e 116, TUIR) a imprese aventi i predetti requisiti.</p>
<p>ART. 99 (Proroga riscossione coattiva)</p>	<p>Cosa prevede - proroga dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, etc.</p>
<p>ART. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)</p>	<p>Cosa prevede - In materia di concessioni demaniali si prevedono una serie di misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione della durata della concessione di 15 anni anche alle concessioni lacuali e fluviali, alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione (comma 1); - la sostituzione, a decorrere dal 2021, del criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi (superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare – OMI - per la zona di riferimento) con il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione, facendo comunque salvi i pagamenti già eseguiti secondo il sistema di calcolo precedente all'entrata in vigore della disposizione (comma 2). Al riguardo, la Relazione ipotizza che, a parità di numero di concessioni e presupponendo il pagamento da parte di tutti i concessionari, si realizzi una diminuzione degli importi da richiedere ai concessionari, con una diminuzione del conseguente gettito; - dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.500 (comma 4). Sul punto la relazione tecnica evidenzia che, secondo i dati forniti dal MIT, nel 2019, le concessioni di importo unitario superiore a 2.500 euro annui sono pari a 8.108 per un gettito richiesto di circa 101 mln di euro, mentre quelle di importo inferiore a 2.500 euro annui sono pari a 21.581, con un canone annuo complessivamente richiesto pari a circa 14 mln di

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	<p>euro. Pertanto, l'aumento dell'importo minimo a 2.500 euro annui determinerebbe, se tutti i concessionari effettuassero i relativi pagamenti, un gettito pari a circa 54 mln di euro (con un incremento dell'importo pari a circa 39 mln di euro annui).</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sospensione fino al 15 dicembre 2020, dei procedimenti amministrativi pendenti e l'inefficacia di quelli già adottati relativi al pagamento dei canoni demaniali marittimi compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in presenza di pertinenze e per la nautica da diporto (comma 5); - la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, concernenti il pagamento dei canoni per finalità turistico-ricreative, è effettuata attraverso il versamento in unica soluzione del 30% e rateizzato, fino ad un massimo di 6 annualità, per un importo pari al 60% di quanto dovuto (comma 7); - la domanda di definizione agevolata va presentata entro il 15 dicembre 2020 e il versamento va effettuato entro il 30 settembre 2021 (comma 8); - la liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi dovuti costituiscono a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate (comma 9); - la presentazione della domanda di definizione entro il 15 dicembre 2020 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro 60 giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio (comma 10); - le sospensioni dei procedimenti amministrativi e di definizione agevolata non si applicano qualora siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione e a misure interdittive antimafia (comma 6).
<p>ART. 105 (Lotteria degli scontrini cashless)</p>	<p>Cosa prevede - La disposizione prevede unicamente una ricollocazione di risorse che si sono liberate a seguito della proroga dell'avvio della "Lotteria degli scontrini" al 1° gennaio 2021. Le risorse sono destinate all'assunzione</p>

DL 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia- cd. DL AGOSTO
AS 1925

	di alcune figure a tempo determinato.
ART. 107 (Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)	Cosa prevede - Viene prorogato al 31 ottobre 2020 (anziché 31 luglio 2020) il termine per il versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. Inoltre, si rinvia al 30 settembre 2020 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale che specifica le modalità di trasmissione dei dati dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. Il decreto deve essere emanato in collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.
ART. 108 (Maggiorazione ex-Tasi)	Cosa prevede - La disposizione riguarda l'applicazione della maggiorazione dell'aliquota IMU nella misura massima dello 0,8 per mille, e ne consente la continuità ai comuni che hanno applicato la maggiorazione TASI sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.
ART. 109 (Proroga esonero TOSAP e COSAP)	Cosa prevede – la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 l'esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP a favore delle imprese di pubblico esercizio. Sempre al 31 dicembre 2020, è prorogata la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico, e la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade senza chiedere la preventiva autorizzazione.
ART. 110 (Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)	Cosa prevede - La disposizione prevede la possibilità di rivalutare, a soli fini contabili, i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31/12/2019. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea. È prevista la facoltà di riconoscere il maggior valore anche ai fini fiscali, previa il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP nella misura del 3%. Il versamento di tale imposta avviene in un massimo di tre rate di pari importo
ART. 112 (Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020)	Cosa prevede - La disposizione raddoppia per l'anno 2020 la soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. Il limite, pertanto, è portato da 258,23 euro a 516,46 euro.